

LINEE GUIDA

**PER LE COMMISSIONI TECNICHE TERRITORIALI IN SEDE DI
SOPRALLUOGO ISPETTIVO PRESSO FABBRICHE E DEPOSITI
DI FUOCHI DI ARTIFICIO**



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Sommario

PREMESSA	3
ATTIVITA' OPERATIVA	6
CONTROLLO DOCUMENTALE	7
MISURE STRUTTURALI	9
Distanze di sicurezza da verificare in sede di sopralluogo ad una fabbrica di fuochi di artificio (Cap. II e III Reg. T.U.L.P.S.) o ad un deposito di fabbrica o di vendita di fuochi di artificio (Cap. IV Reg. T.U.L.P.S.)..	9
DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA FABBRICHE.	9
DISTANZE DI SICUREZZA INTERNA NELL'AMBITO DI FABBRICHE	9
I TERRAPIENTI	11
IL MURO TAGLIAFUOCO	11
DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNA DEPOSITI DI FABBRICA E DI VENDITA.....	12
DISTANZE DI SICUREZZA INTERNA NELL'AMBITO DI DEPOSITI DI FABBRICA E DI VENDITA.....	12
ALTRI ELEMENTI STRUTTURALI DA VERIFICARE IN SEDE DI SOPRALLUOGO AD UNA FABBRICA, DEPOSITO DI FABBRICA O DI VENDITA.....	13
MISURE GESTIONALI	15
In particolare è importante verificare.....	15
SPETTACOLI PIROTECNICI AUTORIZZATI EX ART. 57 T.U.L.P.S.	19
DISPOSIZIONI GENERALI	19
1 – <i>Rilascio delle licenze ex art. 57 T.U.L.P.S.</i>	19
2 – <i>Verifica dei siti.</i>	19
3 – <i>Artifici impiegabili</i>	19
4 – <i>Mortai</i>	20
5 – <i>Sistemi di accensione degli artifici.</i>	20
6 – <i>Disposizione complementari riferibili all'Autorità locale di P.S.</i>	20
DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA	20
1 – <i>Area di sparo - delimitazione e segnaletica.</i>	20
2 – <i>Distanza di sicurezza per il pubblico</i>	20
3 – <i>Zona di sicurezza.</i>	21
4 – <i>Adempimenti del titolare di licenza di accensione ex art. 57 T.U.L.P.S.</i>	21
SORVEGLIANZA DEL MERCATO	22

Allegato 1 check list di riscontro

PREMESSA

Il decreto legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni in legge 17 ottobre 2014, n. 146, all'art. 9, comma 1, ha stabilito, tra l'altro, che operino, a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni previste in materia di sostanze esplosive dalla legislazione vigente.

Il medesimo art. 9, comma 1, ultimo periodo, ha previsto che con decreto del Ministro dell'Interno sia stabilita la composizione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'Interno 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2014, n. 286, successivamente modificato con decreto del 17 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015), stabilisce quanto segue:

- 1) La Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive, di seguito indicata come «Commissione tecnica territoriale», operante presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per lo svolgimento delle funzioni consultive e prescrittive di cui alle norme richiamate in premessa e di quelle comunque previste dalla legislazione vigente in materia è presieduta dal Prefetto o da un dirigente dello stesso Ufficio Territoriale del Governo appartenente alla carriera prefettizia, dallo stesso designato. La predetta Commissione è composta:
 - a) da un ufficiale o da un appartenente al ruolo dei marescialli o corrispondenti dell'Esercito, o della Marina militare, o dell'Aeronautica militare, o dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco;
 - c) da un ingegnere dell'agenzia del territorio, o del genio civile, o delle miniere, competente in materia di sostanze esplosive;
 - d) da un funzionario della Polizia di Stato.

Limitatamente all'attività consultiva in materia di sorveglianza del mercato delle materie esplodenti, la Commissione può essere integrata, su richiesta del Prefetto, da un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri o da un ufficiale della Guardia di Finanza designati dalle rispettive Amministrazioni.

- 2) Nei casi in cui le determinazioni della Commissione tecnica territoriale riguardino depositi di esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.
- 3) Per l'accertamento della capacità tecnica di cui all'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, la Commissione tecnica territoriale è integrata da un esperto designato dal Ministero della Difesa.
- 4) Per l'accertamento dei requisiti soggettivi di idoneità all'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, la Commissione tecnica territoriale è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina o, in alternativa a quest'ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario nazionale operante presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- 5) Ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla fabbricazione o accensione di fuochi d'artificio, di cui all'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 o alla fabbricazione di esplosivi di cui all'art. 102 dello stesso regio decreto, la Commissione è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina o, in alternativa a quest'ultimo, da un ispettore medico del Servizio sanitario nazionale operante presso l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
- 6) Ai singoli lavori della Commissione tecnica territoriale possono partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti, su invito del presidente.
- 7) Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
- 8) I componenti della predetta Commissione sono nominati con decreto del Prefetto, su designazione delle amministrazioni interessate previa verifica degli stessi requisiti richiesti ai componenti della Commissione di cui all'art. 1, nonché quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, del presente articolo, ferme restando le modalità di attestazione dell'esperienza di cui al medesimo art. 1, comma 3. La Commissione tecnica territoriale dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
- 9) In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo delegato dallo stesso presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i componenti supplenti.

10) Ogni Commissione tecnica territoriale adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento. Essa si riunisce su convocazione del Prefetto.

Tale iter legislativo ha consentito di traslare le competenze che precedentemente erano attribuite alla Commissione Tecnica Provinciale alla Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive, con la novità che essa opera anche nella fase di sorveglianza del mercato per gli articoli pirotecnici muniti della marcatura CE.

Si noti, anche, come la medesima Commissione possa essere opportunamente integrata in relazione alle specifiche funzioni che è chiamata a svolgere. Infine, sebbene non chiaramente esplicitato nell'art. 2 sopra riportato, ma indicato nel testo completo del decreto del Ministero dell'interno, tale Organismo collegiale rende il proprio parere sulle domande per ottenere la licenza per la fabbricazione o il deposito di esplosivi di qualsiasi specie, ai sensi dell'art. 91 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Il tipo di attività della C.T.T. che qui si considera è il sopralluogo di tipo "ispettivo", cioè di controllo disposto d'iniziativa dalla locale Prefettura, al fine di accertare la puntuale osservanza della normativa tecnica e amministrativa di settore da parte dei titolari delle licenze di fabbricazione e/o deposito di fuochi d'artificio rilasciate ex art. 47 T.U.L.P.S, ovvero disposto per le medesime finalità dal Ministero dell'Interno a seguito d'incidenti avvenuti presso i suddetti siti.

Le presenti linee guida hanno l'obiettivo di richiamare l'attenzione delle C.T.T. su alcuni aspetti fondamentali nelle attività di verifica fornendo delle indicazioni di massima che non dovranno, peraltro, essere considerate esaustive rispetto all'applicazione di tutta la normativa specifica di settore.

Tali linee guida, inoltre, potranno essere ulteriormente implementate sulla base della casistica affrontata dalle C.T.T. durante l'espletamento della loro attività.

ATTIVITA' OPERATIVA

I principali adempimenti operativi per i sopralluoghi presso fabbriche e depositi in questione possono essere così riassunti:

1. verificare attentamente la corrispondenza tra quanto autorizzato nella licenza di P.S. in corso di validità (in merito, ad esempio, al quantitativo massimo di materiale esplosivo detenibile o al numero di caselli o depositi autorizzati) e quanto riscontrato nel sito controllato. Al riguardo, sarà utile predisporre, antecedentemente al sopralluogo e tra gli operatori che parteciperanno al controllo, un briefing durante il quale procedere alla visione di tutta la documentazione di interesse (licenze, planimetrie, relazioni tecniche, etc.), acquisita dagli atti del fascicolo dell'attività di cui trattasi. Tale documentazione sarà confrontata con quella da richiedere al titolare della licenza all'inizio del sopralluogo. Dovrà essere verificata la corrispondenza fra la documentazione e l'effettiva situazione dei luoghi. Qualora tale corrispondenza non venga riscontrata è necessario segnalare all'Autorità le omissioni riscontrate per eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'attività. Nell'accertamento in parola si terrà conto che ogni modifica e/o variante alla configurazione autorizzata dovrà essere supportata dal preventivo benessere dell'Autorità preposta;
2. riscontrare il rispetto delle eventuali prescrizioni, ex art. 9 T.U.L.P.S., presenti in licenza oppure imposte con verbale a seguito di precedenti sopralluoghi;
3. valutare l'opportunità di far precedere, sia pure nella contestualità del controllo, il sopralluogo da parte della locale C.T.T. da un intervento degli artificieri che adotteranno tutte le misure del caso per consentire che l'attività di verifica della suddetta Commissione avvenga in condizione di sicurezza. Ciò allo scopo di individuare subito eventuali gravi situazioni anomale o di pericolo sia per l'attività in atto che per la stessa attività di controllo; tali situazioni andranno subito inibite;
4. valutare l'opportunità di avvalersi, durante il sopralluogo e per le verifiche sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008), dell'organo di vigilanza competente per territorio di cui all'art. 13 del decreto in parola;

Nelle linee guida in argomento vengono considerate le fabbriche di fuochi d'artificio ed i relativi depositi di fabbrica e di vendita.

Per deposito di fabbrica si intende quel locale o magazzino, o gruppo di locali, situato entro il recinto della fabbrica, destinato a contenere gli esplosivi fabbricati e destinati alla vendita (Capitolo IV, punto 2, Reg. T.U.L.P.S.).

Per deposito di vendita si intende quel locale isolato (nel senso di cui al Cap. IV per quanto riguarda le distanze di sicurezza cui deve sottostare a differenza del deposito di esercizio di minuta vendita), o gruppo di locali, che è autorizzato, con licenza della competente Autorità, a contenervi gli esplosivi in quantità dai chilogrammi 200 ed oltre, per l'esercizio della vendita (Capitolo IV, punto 3, Reg. T.U.L.P.S.); nel caso di artifici per "quantità" si intende la somma delle "masse nette" di ciascun artificio.

CONTROLLO DOCUMENTALE

Presso lo stabilimento dovrà essere disponibile la seguente documentazione:

- Certificato di prevenzione incendi o Segnalazione Certificata di Inizio Attività o attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011;
- Certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.
In particolare, per quanto concerne gli impianti, dovranno essere rese disponibili le dichiarazioni di conformità o documentazione equipollente, rilasciate ai sensi del DM 37/2008 o ai sensi di normative previgenti, relative ai seguenti impianti, qualora presenti:
 - a) produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
 - b) protezione contro le scariche atmosferiche;
 - c) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;

- d) deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi combustibili o infiammabili o comburenti;
 - e) riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - f) estinzione o controllo incendi di tipo automatico e manuale;
 - g) rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.
- Planimetria nella quale siano evidenziate:
- a) l'ubicazione delle attività;
 - b) le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
 - c) l'indicazione dei percorsi di esodo;
 - d) le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
 - e) l'illuminazione di sicurezza.
- Registro dei controlli nel quale sono annotati i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione relativi agli impianti, anche di protezione dalle scariche atmosferiche, e l'attività di informazione relativa ai rischi di incendio e di esplosione, alle misure di prevenzione e protezione adottate, alle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
- Documentazione inerente il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e lavoratori nei luoghi di lavoro (documento di valutazione dei rischi, formazione ed informazione dei lavoratori, pianificazione di emergenza, denuncia all'INAIL dei lavori per la valutazione del rischio e del calcolo del premio di assicurazione ai sensi dell'art. 12 del DPR 1124/1965).

MISURE STRUTTURALI

Nella presente sezione sono riportate le principali misure strutturali desunte dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Distanze di sicurezza da verificare in sede di sopralluogo ad una fabbrica di fuochi di artificio (Cap. II e III Reg. T.U.L.P.S.) o ad un deposito di fabbrica o di vendita di fuochi di artificio (Cap. IV Reg. T.U.L.P.S.).

(Le distanze vanno verificate e non ricalcolate. Il prospetto seguente serve a riassumere i principi normativi in materia).

- **DISTANZA DI SICUREZZA ESTERNA FABBRICHE**

- **Non meno di 100 m:**

Le fabbriche di fuochi di artificio devono sorgere in luogo isolato, lontano non meno di 100 m dai luoghi di pubblico ritrovo, strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili e da qualunque casa abitata. Tale distanza deve essere considerata irrinunciabile anche in presenza di terrapieni e ostacoli.

La distanza dall'abitato si misura sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei perimetri che circoscrivono rispettivamente l'aggregato delle case dell'abitato ed i locali pericolosi dell'opificio (Capitolo 1, punto 1, lettera f, comma 2). Detta distanza di 100 m rappresenta un valore minimo; la distanza effettiva dovrà essere calcolata applicando la formula $d = K \sqrt{C}$, in cui d è la distanza in metri, C è la quantità di esplosivo in peso netto, espresso in kg, da immagazzinare, e K è un valore numerico che varia a seconda della natura dell'esplosivo e dove per "K" si assume il valore prescritto al Cap. IV, paragrafo 2. dell'all. B al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e s.m.i..

- **DISTANZE DI SICUREZZA INTERNA NELL'AMBITO DI FABBRICHE**

- **Non meno di 20 m:**

L'impianto della fabbrica deve essere realizzato in modo che tra il casello di lavorazione dei fuochi d'artificio ed il casello di deposito, una volta ultimati, ci sia una distanza di almeno 20 m., tale distanza è riducibile alla metà in presenza di terrapieni o muri tagliafuoco. In ogni caso le distanze di sicurezza interna indicate al Cap. II dell'allegato B sono distanze minime, le distanze effettive (in particolare per i locali utilizzati come depositi) dovranno essere calcolate in funzione del carico netto di ogni locale applicando la formula $d = K \sqrt{C}$



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per quanto concerne i fuochi di artificio della IV categoria e della V categoria, gruppo C, il valore di **K** sarà assunto pari a quello della polvere nera ($K_i=0,4$) per fuochi di artificio ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), mentre per fuochi di artificio ad effetto luminoso si assumerà il valore $K_i=0,3$ (Capitolo IV, par. 4°, All. B Reg. T.U.L.P.S.).

➤ **Non meno di 30 m:**

Il deposito delle polveri occorrenti per la preparazione dei fuochi di artificio (polvere nera e clorato), fino al quantitativo di 100 kg, deve essere alla distanza di almeno 30 m dagli altri locali della fabbrica.

Oltre tale quantitativo di polvere, come stabilito con Circolare n. 559/C.01349 del 17.06.1985, il deposito dovrà essere trattato come struttura esterna alla fabbrica stessa, anche se di fatto compresa nello stesso recinto, per cui si assumerà il valore di k esterno cioè **K=5** come da tabella di cui al cap. IV suddetto.

Nei casi in cui le fabbriche di fuochi di artificio siano piccole imprese che impieghino un numero di persone non superiore a 6, a discrezione della C.T.T. il valore di **K** può essere ridotto a **3**.

Le distanze così calcolate potranno essere dimezzate se si è interposto un idoneo terrapieno o muro tagliafuoco; potranno, inoltre, essere ridotte ad $1/4$ per i depositi di tipo interrato.

La polvere nera ed i clorati devono essere stoccati all'interno del deposito/depositi nei loro imballaggi originali. Nel deposito della polvere nera possono essere stoccati insieme sia la "polvere nera ordinaria" che il "polverino" (polvere nera finemente polverizzata) perché compatibili tra loro. Sia l'una che l'altro non dovranno essere fabbricati nell'opificio autorizzato per la fabbricazione dei fuochi pirotecnici, ma dovranno essere acquistate da ditte specializzate. La polvere nera e i clorati sono destinati solo alle lavorazioni per la fabbricazione dei fuochi pirotecnici da eseguirsi all'interno della fabbrica medesima; essi non devono essere venduti a terzi, salvo che la relativa richiesta, valutata dalla locale Prefettura, sia autorizzata nell'ambito della "licenza di vendita".

Inoltre, si rappresenta che presso le fabbriche di fuochi di artificio, la detenzione in deposito delle materie o sostanze occorrenti per la fabbricazione dei fuochi artificiali, ivi compresi quelli che possono servire anche per usi industriali, agricoli e simili (come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc.), deve essere assoggettata a licenza del Prefetto, a norma dell'art. 96 del Regolamento del T.U.L.P.S.; la verifica delle modalità e del quantitativo di impiego delle citate materie prime potrà essere

realizzata anche attraverso l'esame della documentazione fiscale ovvero delle licenze di trasporto rilasciate (Circolare n.559/C.14791.XV.H.MASS(22) del 13 maggio 1999). Le materie prime adoperate in pirotecniche devono, per motivi di sicurezza, essere stoccate in ambienti diversi e separati secondo il criterio logico della compatibilità: occorre cioè evitare di mettere insieme prodotti e sostanze fra loro incompatibili curando, ad esempio, che i comburenti (nitrati, perclorati ecc.) siano sempre stoccati separatamente dai combustibili (polveri metalliche, zolfo, carbone ecc.). Nel caso in cui la polvere nera ed i clorati vengano depositati in un unico casello, quest'ultimo dovrà essere diviso in due locali distinti, uno per la polvere nera ed uno per i clorati, con ingressi indipendenti, separati da un muro tagliafuoco.

Le distanze di sicurezza **interne**, come sopra indicate, potranno essere ridotte fino alla metà qualora i caselli siano provvisti di idonei terrapieni, oppure se fra i caselli sia interposto un muro tagliafuoco (Cap. II Reg. T.U.L.P.S.).

- **I TERRAPIENI** possono essere naturali od artificiali ma, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti previsti dal Capitolo I punto 2, lettere a) e b) dell'Allegato B al Reg T.U.L.P.S. In particolare: devono essere alti fino alla sommità del tetto dei depositi o dei locali che proteggono e avere una larghezza alla sommità di circa 1,50 m; devono, di massima, essere sostenuti, verso l'interno, da muretti distanti al massimo 1,50 m dalle pareti dei locali che proteggono.
- **IL MURO TAGLIAFUOCO** deve essere senza aperture, in muratura (mattoni pieni) dello spessore di almeno 40 cm oppure in cemento armato di spessore non inferiore a 25 cm (come in alcuni pareri espressi in passato dalla Commissione Consultiva Centrale sulla base di quanto rappresentato dai Vigili del Fuoco). I muri tagliafuoco devono essere dotati di fondazioni idonee ad assicurarne la stabilità.

- **DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNA DEPOSITI DI FABBRICA E DI VENDITA**

Le distanze che debbono intercorrere tra detti depositi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche, ecc., sono quelle derivanti dall'applicazione della formula $d = K \sqrt{C}$. Per detti depositi, in generale, contrariamente a quanto disposto per le fabbriche, non sono prescritte distanze di sicurezza esterne minime. Per i depositi di fuochi di artificio della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo di tali distanze di sicurezza esterna viene eseguito secondo la formula indicata, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori riportati nella Tabella di cui all'allegato B, Cap. IV Reg. T.U.L.P.S. come modificato dal D.M. 9 agosto 2011 e, successivamente, dal D.M. 20 febbraio 2013.

In tale tabella i fuochi di artificio ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), sono equiparati alla polvere nera, mentre gli artifici ad effetto luminoso costituiscono una categoria a sé stante.

Qualora nello stesso deposito si dovessero immagazzinare fuochi di artificio sia del tipo ad effetto di scoppio che ad effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi, si dovrà applicare per K il valore maggiore previsto per la polvere nera. Le distanze come sopra calcolate possono essere dimezzate in presenza di adeguati terrapieni.

Per quanto riguarda i depositi destinati all'immagazzinamento di fuochi di artificio appartenenti alla V categoria, gruppo D, ad esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio o assimilabile tipo crepitio o fischio e di quelli appartenenti al gruppo E, essi possono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 15 metri da altri edifici o strade, a condizione che la massa attiva degli stessi non ecceda i 5000 kg e che siano adottati per essi i criteri strutturali e per la difesa contro gli incendi indicati al Capitolo IV, come modificato dal D.M. 9 agosto 2011, punto 4, lettera r dalla lettera A ad N.

- **DISTANZE DI SICUREZZA INTERNA NELL'AMBITO DI DEPOSITI DI FABBRICA E DI VENDITA**

Anche in tale caso si applica la formula $d = K \sqrt{C}$, con i medesimi valori del coefficiente k precedentemente indicati al punto delle distanze interne delle fabbriche ($k_i = 0,4$ oppure $k_i = 0,3$).



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- ALTRI ELEMENTI STRUTTURALI DA VERIFICARE IN SEDE DI SOPRALLUOGO AD UNA FABBRICA, DEPOSITO DI FABBRICA O DI VENDITA:
 - I locali in cui si svolgono lavorazioni con materiali esplosivi ed i depositi di materie o manufatti esplosivi devono essere costruiti ad un solo piano (Capitolo 1, punto 6, lettera a);
 - le fabbriche ed i depositi devono essere protetti da una recinzione continua alta 2,50 m disposta a non meno di 40 m dai locali contenenti esplosivi, riducibili a 20 m se esistono ostacoli naturali o artificiali efficaci, a giudizio della Commissione Tecnica Territoriale (Capitolo X, punto 3, Sicurezza contro azioni dall'esterno; Circolare n. 559/C.01349 del 17/6/1985; Circolare n. IO.0I90I del 10/10/1967). Tale distanza ha lo scopo di garantire l'esistenza di un efficace ostacolo ad azioni provenienti dall'esterno che possono causare danno o pericolo per gli stabilimenti di cui si tratta e non è da confondere con la recinzione prevista dalla lett. c del punto 4 del capitolo IV dell'Allegato B del Reg. T.U.L.P.S.. Ai fini della riduzione suddetta, da determinarsi nelle singole ipotesi, al di sotto dei 40 metri fino ai venti, appare ovvio che non sia necessaria la terrapienatura dei locali pericolosi, ma possano ritenersi sufficienti ostacoli anche di minore entità, non trattandosi, come risulta evidente, di distanza fissata in relazione ad una eventualità di scoppio di esplosivi. Ad esempio potrà ritenersi un ostacolo artificiale che consente una riduzione della distanza una recinzione notevolmente più alta dei metri 2,50;
 - l'alloggio del fabbricante o quello del guardiano devono distare **non meno** di trenta metri dal deposito delle polveri e da quello dove si lavorano o si conservano i fuochi di artificio (Capitolo II, punto 4, Reg. T.U.L.P.S). Con Circolare n. 559/C.01349 del 17/6/1985 si è richiamata l'attenzione sulla locuzione "non meno", in quanto con precedente circolare ministeriale (Circolare n. 10.01545/XV.A. Mass. del 5 giugno 1951) si è ritenuto di dover raccomandare che tale distanza venga, di regola, fissata a metri 50. Tale prescrizione deve essere comunque, attentamente valutata dalla C.T.T. che, nel prescrivere la distanza, dovrà accertare sia che dall'alloggio del guardiano si possa vigilare l'area della fabbrica sia che l'alloggio stesso si trovi in condizione di sufficiente sicurezza;
 - i locali di una fabbrica di fuochi artificiali non utilizzati per lavorazioni o immagazzinamento di materiali esplodenti, ma adibiti ad attività inerti (depositi di materiale inerte da impiegarsi nelle lavorazioni, uffici, ecc.), devono distare non meno di 30 m da qualsiasi locale pericoloso; ciò come

logica conseguenza di quanto prescritto al Cap. II, paragrafo 4. per l'alloggio del titolare o del guardiano e delle rispettive famiglie. Circa tale distanza non è ammessa riduzione e per essa valgono le stesse valutazioni di cui alla Circolare ministeriale del 1985 richiamata al punto precedente;

- i pavimenti dei locali di lavorazione devono essere lisci e raccordati alle pareti al fine di consentire una più agevole rimozione delle spazzature ed essere come minimo di tipo antistatico o, eventualmente, di tipo conduttivo, sulla base della valutazione dei rischi associati alle sostanze da manipolare e alle lavorazioni da eseguire;
- ogni edificio destinato alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materiali esplosivi deve essere protetto, per tutta la sua estensione, da un idoneo sistema di protezione contro le scariche atmosferiche realizzato secondo le norme dell'allegato D ovvero secondo quanto prescritto dalle norme del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) o norme di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (art. 6, comma 1 DM 37/2008);
- gli impianti elettrici ed elettronici realizzati nelle fabbriche e nei depositi di esplosivi dovranno essere progettati eseguiti e mantenuti a regola d'arte. Si ritengono a regola d'arte gli impianti conformi alle norme del CEI ovvero alle norme di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (art. 6, comma 1 DM 37/2008);
- gli essiccatoi, se presenti, devono avere un sistema di riscaldamento esclusivamente a vapore, a liquidi caldi, ad aria calda o elettrici (Capitolo I, punto 5, lettera d, come richiamato dal Capitolo II).
Il locale essiccatoio deve essere considerato un casello e quindi rispettare le distanze di sicurezza interne.
Il richiamo normativo sopra riportato consente solo gli essiccatoi con determinate caratteristiche che escludono gli essiccatoi all'aperto.

MISURE GESTIONALI

All'interno dello stabilimento (fabbrica o deposito) devono essere rispettate le norme generali inerenti la salute e la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) e il rispetto della normativa di settore per l'esercizio dell'attività richiesta.

In particolare è importante verificare:

- i lavoratori devono essere tutti formati e informati sulle attività e sui rischi delle lavorazioni ai sensi degli art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008;
- esistenza dell'assicurazione sulla vita degli operai e dei guardiani (art. 52 T.U.L.P.S.). Ciò comporta la verifica della denuncia all'INAIL dei lavori per la valutazione del rischio e del calcolo del premio di assicurazione ai sensi dell'art. 12 del DPR 1124/1965 di cui si è parlato nella parte relativa al controllo documentale;
- chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi di artificio deve ottenere, ai sensi dell'art. 101 del Reg. del T.U.L.P.S., un certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto, dimostrando la propria capacità tecnica nel rispetto degli artt. 48 e 52 del T.U.L.P.S.;
- all'interno della fabbrica deve essere previsto uno spazio adibito a spogliatoio al fine di consentire agli operai di adempiere all'obbligo di cambiare i propri abiti, ivi comprese le scarpe, con abiti da lavoro fatti confezionare o acquistati appositamente dal titolare dello stabilimento (Capitolo I, punto 5, lettera a, richiamato nel Capitolo II);
- le calzature da lavoro devono essere antistatiche o, eventualmente, di tipo conduttivo, sulla base della valutazione dei rischi associati alle sostanze da manipolare e alle lavorazioni da eseguire;
- corretta tenuta del registro delle operazioni giornaliera, in cui devono essere indicate le generalità delle persone, incaricate dalle ditte, con le quali le operazioni stesse sono compiute (art. 55 T.U.L.P.S.);
- la polvere nera in quanto esplosivo per uso civile è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui al decreto legislativo n. 8/2010, pertanto il fabbricante o importatore della polvere nera dovrà assicurare la tracciabilità della stessa per l'intero ciclo di vita, attraverso l'identificazione univoca, mediante l'apposizione del codice di tracciabilità. Il fabbricante dei prodotti pirotecnici, autorizzato ai sensi del capitolo II dell'allegato B, è tenuto all'acquisto della polvere nera ed al mantenimento della tracciabilità, attraverso la registrazione del relativo codice sul registro di cui all'art. 55 T.U.L.P.S.,

secondo le modalità di cui alla Circolare n. 557/PAS/U/004997/XV.H.MASS(53)5 dell'1/04/2015. Posto che è considerato impiego la realizzazione di un articolo pirotecnico mediante l'utilizzo della polvere nera, ne deriva che si dovrà assicurare la tracciabilità della polvere pirica fino al suo confezionamento in articoli pirotecnici;

- nei locali destinati alla fabbricazione di esplosivi deve essere tenuta la sola quantità d'esplosivo strettamente necessaria per non interrompere la lavorazione. Nella valutazione di tale quantità, la C.T.T. potrà fare riferimento ai quantitativi indicati dal fabbricante nel suo documento di valutazione dei rischi, fermo restando che l'entità di tali valori rientra esclusivamente nella responsabilità del datore di lavoro (fabbricante);
- al termine del lavoro giornaliero, tutto l'esplosivo che si trova nelle officine deve essere portato nei relativi magazzini di deposito, se trattasi di prodotto ultimato, o negli appositi locali di smistamento, se trattasi di prodotti semilavorati (Capitolo 1, punto 5, lettera f);
- le spazzature dei locali ove si fabbricano, si manipolano o si maneggiano esplosivi, devono essere accuratamente raccolte man mano, per essere distrutte od utilizzate, a seconda delle disposizioni impartite da chi sovrintende al lavoro (Capitolo I, punto 5, lettera b, come richiamato dal Capitolo II). La fabbrica deve essere dotata di un impianto di bruciatura autorizzato dal Ministero dell'Ambiente oppure deve essere stato stipulato un accordo con ditte autorizzate al trasporto di rifiuti e allo smaltimento delle spazzature contaminate da esplosivo. In caso contrario il fabbricante non è in linea con le norme ambientali (decreto 3 aprile 2006, n.152);
- nei locali destinati alla fabbricazione, manipolazione o deposito di esplosivi dev'essere proibito al personale di fumare e di tenere fiammiferi od altre sostanze atte a far fuoco (Capitolo I, punto 5, lettera i, come richiamato dal Capitolo II);
- è vietato collocare nello stesso locale di un deposito, esplosivi di categoria diversa o comunque incompatibili tra essi. Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifici pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E (Capitolo IV, punto 4, lettera h);
- nei depositi deve essere permanentemente assicurata la buona conservazione degli esplosivi, che devono rimanere negli stessi imballaggi con i quali provengono dalle fabbriche (Capitolo IV, punto 4, lettera m) ed essere regolarmente etichettati. Le casse o i barili, contenenti gli esplosivi, debbono essere situati in appositi scaffali oppure in cataste; sia gli scaffali che le cataste, non debbono superare in altezza, 1,60 m dal pavimento del deposito. Il punto c *ter*) del Cap I ove prescrive “..... L'altezza delle cataste, oppure



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

degli scaffali è consentita oltre metri 1,60 (previsti al secondo comma della lettera *m* del n. 4 del capitolo IV) e fino a metri 3,50” termina con la seguente disposizione “Il limite di altezza e il sistema di accatastamento indicati per gli igloo sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioè quelli descritti alla lettera b) del n. 4 del capitolo IV qualora dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico”. E' allora evidente che la prescrizione relativa all'altezza delle cataste deve essere applicata ai depositi di vendita come a quelli di fabbrica anche se destinati a contenere materiali della IV e V categoria (artifici). L'altezza di metri 3,50 ai sensi della Circolare n.557/B.2206.V.A(4) del 10.12.2003 del Ministero dell'Interno è intesa come “la distanza tra il pavimento del locale ed il piano d'appoggio posto più in alto nella scaffalatura”. In tale ipotesi i contenitori dei materiali esplosivi dovranno essere posti su scaffalature o su “pallet” sui quali debbono essere assicurati con funi o reggette; in ogni caso la distanza dell'apice della catasta dall'intradosso della copertura del locale non deve essere inferiore a 0,50 m (D.M. 18.7.2001 , art. 5). Le casse, o i barili, non debbono essere gettate a terra o trascinate o spinte capovolgendole, ma debbono essere trasportate con precauzione in modo da evitare urti o scosse;

- all'interno di un laboratorio di fabbrica, in alternativa alle ordinarie operazioni di fabbricazione, è consentito effettuare operazioni di collegamento di articoli pirotecnici “finiti”, da utilizzare in spettacoli autorizzati ex art. 57 T.U.L.P.S., con il solo impiego di micce e spolette di ritardo;
- le operazioni di collegamento, per come sopra descritte, devono essere effettuate solamente dal fabbricante o da dipendenti opportunamente formati e addestrati secondo le istruzioni fornite dal datore di lavoro (fabbricante);
- nel locale di lavorazione adibito alla realizzazione delle catene pirotecniche deve essere interdetta, nel momento in cui vengono allestite le catene, ogni altra tipologia di attività lavorativa e in esso non devono essere presenti altre sostanze esplosive ed infiammabili diverse dagli articoli pirotecnici che devono essere collegati;
- il quantitativo massimo di articoli pirotecnici, che è consentito tenere nel casello di lavorazione per procedere all'allestimento delle catene, deve essere tale da ridurre al minimo i rischi di tale attività lavorativa ed ogni collo, appena ultimato, deve essere trasferito nel deposito di fabbrica;
- il peso lordo delle catene di fuochi collegate non deve essere superiore alla massa lorda massima per la quale risulta omologato l'imballaggio che verrà utilizzato per il deposito e il successivo trasporto. Si rammenta, al riguardo, che gli imballaggi riportano impressi la marcatura attestante l'avvenuta

omologazione ed il peso lordo massimo che possono contenere espresso in chilogrammi;

- la classe di rischio assegnata all'imballaggio contenente la catena allestita è quella del prodotto più pericoloso in esso contenuto (ad es. se la catena è composta da articoli 1.3G ed 1.4G tutta la catena diventa 1.3G) e ciascun articolo pirotecnico facente parte della catena deve essere munito del proprio certificato attestante il numero ONU, rilasciato da un Ente riconosciuto per tale attività nel Paese in cui esso opera. In Italia l'Ente autorizzato a classificare ai fini del trasporto su strada i fuochi pirotecnici e ad emettere la relativa certificazione è lo Stabilimento Militare "Propellenti" dell'Agenzia Industria Difesa di FONTANA LIRI (FR). Si intende che resta ferma la validità delle certificazioni rilasciate dagli enti di altri Stati, riconosciuti per tale attività dalle Autorità Nazionali del Paese in cui detti enti operano;
- non trattandosi di un nuovo riconoscimento, quindi, il committente il trasporto deve esibire i certificati degli articoli che compongono la catena di fuochi di cui trattasi. Inoltre va precisato che l'immagazzinamento e il trasporto devono essere effettuati in imballaggi di tipo approvato per la relativa classe di rischio;
- l'accesso ai depositi ed ai magazzini di distribuzione non dev'essere permesso che al personale appositamente incaricato delle operazioni relative (Capitolo IV, punto 4, lettera g, che richiama la lettera l del Capitolo I, punto 5); anche il personale addetto alle operazioni di carico e scarico deve essere munito di apposita certificazione attestante la formazione professionale;
- necessità di indicare in ciascun locale il numero massimo di operai ammessi nonché per ogni deposito il quantitativo ed il tipo di esplosivo esistente nel locale;
- le macchine utilizzate per compiere le lavorazioni (ad esempio presse, bassina, allazzatrici, etc.) devono rispettare quanto contenuto nei commi 1 e 2 dell'art. 70 del Decreto Legislativo n. 81/2008.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SPETTACOLI PIROTECNICI AUTORIZZATI EX ART. 57 T.U.L.P.S.

In via preliminare, si richiamano le disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica impartite con le circolari n. 559/C.255055.XV.A.MASS(1) dell'11.01.2001 e successiva integrazione del 20.05.2014 n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1).

Si rappresenta che in tali spettacoli possono essere utilizzati solo artifici pirotecnici riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno, ex art. 53 T.U.L.P.S., ovvero prodotti marcati CE ai sensi della direttiva 2013/29, recepita con Decreto legislativo n.123 del 2015, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

Normalmente tutti i prodotti in esame si presentano in forma cilindrica o sferica e devono essere correttamente etichettati. Le informazioni che le etichette dei prodotti pirotecnici devono contenere sono riportate nelle circolari n. 557/PAS.16024.XV.H.MASS(53) del 21.11.2006 e n. 557/PAS.945.XV.H.MASS.(53) del 8.03.2008, per quanto attiene ai prodotti riconosciuti e classificati secondo l'art. 53 T.U.L.P.S. e nell'art. 8 del D. Lgs. 123/2015, per quanto riguarda i prodotti marcati CE.

Le citate circolari dell'11.01.2001 e 20.05.2014 nelle loro linee essenziali danno indicazioni sui criteri da osservarsi in ordine ai seguenti punti:

A) DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Rilascio delle licenze ex art. 57 T.U.L.P.S.

2 - Verifica dei siti. Al riguardo la Commissione Tecnica Territoriale esprime il proprio parere tecnico sulla idoneità degli stessi in relazione alla tipologia dei manufatti pirotecnici impiegabili e in ordine alle relative misure di sicurezza da adottarsi sotto forma di prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S.

3 - Artifici impiegabili Durante gli spettacoli pirotecnici ex art.57 T.U.L.P.S., il titolare della licenza di accensione non può utilizzare artifici riconosciuti e classificati, di forma cilindrica, con diametro (calibro) superiore ai 21 cm. L'altezza massima di tali cilindri non può eccedere la proporzione di 3 volte il loro diametro ragion per cui, negli spettacoli, non sono ammessi fuochi d'artificio di altezza superiore a 63 cm.

Per il calcolo di tale misura non si deve tener conto, nella parte inferiore, della "carica di lancio" che è l'alloggiamento della polvere nera di lancio (in genere facilmente riconoscibile perché si presenta come una strozzatura alla base dell'artificio).

Ogni artificio cilindrico che in maniera evidente non rispetti le dimensioni indicate è da considerarsi illegale.

Per quanto attiene i prodotti a forma sferica riconosciuti e classificati ai sensi dell'art. 53 T.U.L.P.S., le misure massime consentite sono di 400 mm di calibro.

Fanno eccezione ai limiti dimensionali sopra indicati, purché correttamente etichettati ai sensi del già citato D. Lgs. 123/2015, gli artifici "cilindrici" e "sferici" che risultino muniti della marcatura CE, per i quali possono essere previste dimensioni diverse da quelle sopraindicate. Le prescrizioni e le modalità d'uso di tali prodotti devono essere correttamente indicate nelle etichette.

4 - Mortai I mortai sono tubi di diametro vario, all'interno dei quali vengono inseriti gli artifici cilindrici e sferici(bombe) da sparare in occasione dello spettacolo pirotecnico. Essi devono essere idonei a resistere alla pressione sviluppata dalla carica propellente durante il lancio e possono essere posti in verticale o, se necessario, inclinati in maniera da allontanare la traiettoria dei lanci dal pubblico, da edifici o da altre strutture.

5 - Sistemi di accensione degli artifici – micce, centraline elettriche, radi comando – e cautele per gli addetti all'accensione

6 - Disposizione complementari riferibili all'Autorità locale di P.S.

B) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA SICUREZZA

1 - Area di sparo - delimitazione e segnaletica –

2 - Distanza di sicurezza per il pubblico: essa è determinata in base al calibro degli artifici impiegabili e in base al tipo degli stessi - fuochi a terra e fuochi aerei – e va da 30 m. a 200 m. Tali indicazioni trovano applicazione anche in caso di utilizzo degli articoli pirotecnici muniti della marcature CE salvo che il fabbricante imponga distanze di sicurezza superiori. Anche per l'impiego di articoli il cui calibro superi quelli massimi indicati (calibro 210 mm per i cilindrici e calibro 400 mm per gli sferici) si dovrà applicare la distanza più cautelativa, quindi maggiore, che emerga dal raffronto della distanza massima pari a 200 m e quella indicata ovvero ricavabile dai dati della relativa etichetta. In mancanza di tali indicazioni acquisibili dall'etichetta, il pirotecnico dovrà provvedere all'allestimento tenendo conto delle distanze minime di sicurezza risultanti da idonea documentazione relativa ai prodotti che s'intendono utilizzare, fornita dall'Ente Notificato. E' evidente che il pirotecnico concorre in

maniera determinante, con le conseguenti connesse responsabilità, al corretto allestimento dello spettacolo pirotecnico ed al rispetto delle distanze di sicurezza dall'area di sparo in relazione alle necessarie valutazioni sulle condizioni concrete dei siti prescelti. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della competente Autorità di P.S. di innalzare le distanze di sicurezza (che sono da considerarsi come limiti minimi) sotto forma di prescrizioni ex art 9 T.U.L.P.S..

3 - Zona di sicurezza è lo spazio posto tra l'area di sparo e le zone aperte al pubblico, in esso non è consentito l'accesso o la sosta al pubblico ma solo di un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire anche nell'area di sparo in caso di incidente.

4 - Adempimenti del titolare di licenza di accensione ex art. 57 T.U.L.P.S. durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico e dalla conclusione dello stesso. Al termine dello spettacolo il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo o incombusto. Di tale verifica e dell'esito della stessa dovrà essere data comunicazione all'Autorità locale di P.S.

SORVEGLIANZA DEL MERCATO

Il Prefetto, quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, controlla che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, siano sicuri e non mettano in pericolo la salute e l'incolumità delle persone (art. 29 del Decreto Legislativo n. 123/2015).

L'Autorità di sorveglianza del mercato può avvalersi, a tal fine, della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosivi.

Ai sensi del comma 4 del citato art. 29 - nell'ambito del piano di sorveglianza del mercato di articoli pirotecnici dovrà essere predisposto il controllo di articoli pirotecnici appartenenti alle categorie F1, F2, F3, F4, T1, T2, P1, P2, sia con riguardo ai prodotti di maggiore diffusione presso i consumatori sprovvisti di conoscenze specialistiche, ovvero articoli appartenenti alla categoria F1, F2 e T1 e a tutti quelli della tipologia "razzi" e "petardi", sia con riguardo ai prodotti, della medesima tipologia, ovvero "razzi" e "petardi", appartenenti alla categoria F4, nonché prodotti appartenenti alla categoria T2, destinati a persone con conoscenze specialistiche, che per le loro intrinseche caratteristiche potrebbero essere illecitamente utilizzati anche da minori per fini ludici ovvero da criminali con finalità eversive e/o di criminalità organizzata.

Fermo restando le valutazioni discrezionali connesse alle situazioni contingenti ed alle attività di natura giudiziaria, considerati i principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, i Signori Prefetti vorranno predisporre i suddetti controlli in relazione al volume di articoli pirotecnici muniti della marcatura CE, immessi sul mercato dall'operatore economico e comunque in un numero non inferiore a sei controlli annuali.

Vorranno, altresì, provvedere alla raccolta ed all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso degli articoli pirotecnici (muniti del marchio CE) così come previsto dal citato comma 4.

Le risultanze delle operazioni compiute e dei dati raccolti dovranno essere trasmessi con cadenza semestrale (31 luglio e 31 gennaio) a questo Dipartimento – Ufficio per l'Amministrazione Generale – Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale – Area Armi ed Esplosivi.

Si segnala che le indicazioni operative in materia di sorveglianza del mercato sono fruibili mediante il portale VPN ip: <http://info.cedinterforze.interno.it> – voce "polizia amministrativa e sociale" – "CE del tipo" dal menù verticale – file "istruzioni vigilanza pirotecnici marcati CE".

In particolare - nel corso di un controllo predisposto dall'autorità di sorveglianza - la Commissione tecnica territoriale, dopo la visione esterna del campione di prodotto prescelto può chiedere al fabbricante/importatore/distributore la documentazione che deve accompagnare il prodotto.

Tali documenti, previsti nel Decreto Legislativo n. 123/2015, consistono in:

modulo B completo di tutti gli allegati tecnici;

modulo a scelta: modulo **C2, D o E** per la produzione in serie;

oppure:

modulo H: quest'ultimo nella misura in cui riguarda i fuochi d'artificio della categoria F4;

modulo G: per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica.

L'operatore economico deve inoltre esibire **la dichiarazione di conformità**, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del lotto ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 123/2015.

La descritta documentazione consente all'operatore economico di effettuare l'**autocontrollo** previsto dal citato decreto legislativo, appurando che il lotto detenuto è stato correttamente etichettato, che gli articoli pirotecnici sono stati fedelmente fabbricati, che le istruzioni, scritte nella lingua del Paese di commercializzazione, siano chiare, facilmente comprensibili e sufficienti, procedendo alla verifica di ogni altro elemento di conformità.

La Commissione tecnica territoriale in materie di sostanze esplosive, per adempiere in maniera corretta al compito di vigilanza cui è chiamata, deve necessariamente far ricorso alla descritta documentazione e, qualora riscontri carenze nella documentazione esibita o non conformità degli articoli pirotecnici, deve riferire senza indugio all'autorità di sorveglianza del mercato competente per territorio (Prefetto), la quale dovrà immediatamente avviare il procedimento amministrativo nei confronti dell'operatore economico interessato, secondo le particolari modalità e procedure previste dal Decreto Legislativo n. 123/2015.

La Commissione, nel corso della sua attività di controllo, può effettuare accurati accertamenti al fine di verificare l'autenticità della documentazione esibita, riscontrando eventuali incongruenze o ogni anomalia che possa indurre a nutrire dubbi sui documenti visionati. A tal fine, può visionare i siti degli enti notificati che hanno rilasciato i moduli a richiesta del fabbricante, nonché avvalersi del disposto del Decreto Legislativo 7 gennaio 2016, n. 1, che andrà in vigore a decorrere dal 17 ottobre 2016, che istituisce un sistema di tracciabilità degli articoli pirotecnici. Infatti, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, i fabbricanti e gli importatori sono tenuti a detenere ed esibire un registro, anche in modalità informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione.

Contestualmente, gli enti notificati hanno l'obbligo di aggiornare un registro contenente anche tali informazioni e di metterlo a disposizione del pubblico su Internet.

La Commissione tecnica potrà avvalersi anche di tali strumenti di verifica per accertarsi sulla bontà delle informazioni fornite dall'operatore economico.

Fuori dalle ipotesi di sorveglianza sul mercato di articoli pirotecnici muniti del marchio CE, nel caso in cui i prodotti fabbricati e immagazzinati siano riconosciuti e classificati con provvedimento nazionale ai sensi dell'art. 53 T.U.L.P.S., la Commissione potrà richiedere al titolare della licenza di fabbrica le schede tecniche dei prodotti e riscontrarne, presso il competente ufficio del Ministero dell'Interno, la conformità con quelle depositate in sede di richiesta di riconoscimento e di classificazione, anche su istanza di altro produttore, fatti salvi i diritti derivanti dall'acquisizione di brevetti industriali.

1. RISPETTO PRESCRIZIONI AUTORIZZAZIONI

RISPETTO PRESCRIZIONI LICENZE DI P.S.

verificare che i materiali detenuti corrispondano per tipologia, ubicazione e condizioni di immagazzinamento, a quanto autorizzato;

verificare che siano rigorosamente rispettate tutte le eventuali prescrizioni, ex art. 9 T.U.L.P.S., presenti in licenza oppure imposte con verbale a seguito di precedenti sopralluoghi;

accertare la corrispondenza della configurazione della fabbrica/deposito, oggetto di sopralluogo ispettivo, rispetto alle planimetrie approvate in sede di rilascio delle autorizzazioni di P.S., tenendo conto che ogni modifica e/o variante alla configurazione autorizzata dovrà avere il preventivo benestare dell'Autorità di P.S. preposta.

Rif. Normativo	Evidenze	Riscontro
Licenza di P.S. vigente		
Licenza di P.S. vigente e prescrizioni		
Licenza di P.S. vigente		

DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNA PER FABBRICHE DI FUOCHI DI ARTIFICIO

Verificare che sia rispettata la distanza di sicurezza di 100 m dai luoghi di pubblico ritrovo, da strade pubbliche, da fiumi e canali navigabili e da qualunque casa abitata.

Tale distanza, deve essere considerata irrinunciabile anche in presenza di terrapieni e ostacoli.

DISTANZE DI SICUREZZA INTERNA PER FABBRICHE DI FUOCHI DI ARTIFICIO

L'impianto della fabbrica deve essere realizzato in modo che tra il casello di lavorazione dei fuochi di artificio ed il casello di deposito di questi una volta ultimati, ci sia una distanza di almeno 20 m.

La distanza di sicurezza interna, rispettando la suddetta distanza minima, deve essere calcolata applicando la formula $d = K \sqrt{C}$ - in cui d è la distanza in metri, C è la quantità di esplosivo in peso netto, espresso in kg, da immagazzinare, e K è un valore numerico che varia a seconda della natura dell'esplosivo. Per quanto concerne gli artifizi della IV categoria e della V categoria, gruppo C, tale valore sarà assunto pari a quello della polvere nera ($k_i=0,4$) per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), mentre per gli artifizi ad effetto luminoso si assumerà il valore $k_i=0,3$

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
Reg. T.U.L.P.S. All. B, Cap. II, punto 1		
Reg. T.U.L.P.S. All. B, Cap. II Reg. T.U.L.P.S. All. B, Cap. IV, punto 4		

Il deposito delle polveri occorrenti per la preparazione dei fuochi d'artificio (polvere nera e clorato), fino al quantitativo di 100 kg, deve essere alla distanza di almeno 30 m dagli altri locali della fabbrica.

Oltre tale quantitativo di polvere il deposito dovrà essere trattato come struttura esterna alla fabbrica stessa, anche se di fatto compresa nello stesso recinto, per cui si assumerà il valore di K esterno cioè **K=5** come da tabella di cui al cap. IV dell' All. B al Reg. T.U.L.P.S.

Nei casi in cui le fabbriche di fuochi di artificio di IV categoria siano piccole imprese che impieghino un numero di persone non superiore a 6, a discrezione della C.T.T. il valore di K può essere ridotto a **3**.

Le distanze così calcolate potranno essere dimezzate se si è interposto un idoneo terrapieno o muro tagliafuoco; potranno, inoltre, essere ridotte ad 1/4 per i depositi di tipo interrato.

La polvere nera ed i clorati devono essere stoccati all'interno del deposito/depositi nei loro imballaggi originali. Nel deposito della polvere nera possono essere stoccati insieme sia la "polvere nera ordinaria" che il "polverino" (polvere nera finemente polverizzata) in quanto compatibili tra loro. Sia l'una che l'altro non dovranno essere fabbricati nell'opificio autorizzato per la fabbricazione dei fuochi pirotecnici, ma dovranno essere acquistate da ditte specializzate. La polvere nera ed i clorati sono destinati solo alle lavorazioni per la fabbricazione dei fuochi

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
<p>Reg. T.U.L.P.S. All. B, Cap. II, § 3</p> <p>circolare n. 559/C.01349 del 17.06.1985</p>		

pirotecnici da eseguirsi all'interno della fabbrica medesima; essi non devono essere venduti a terzi, salvo che la relativa richiesta, valutata dalla locale Prefettura, sia autorizzata nell'ambito della "licenza di vendita".

Presso le fabbriche di fuochi di artificio, la detenzione in deposito delle materie o sostanze occorrenti per la fabbricazione dei fuochi artificiali, che possono servire anche per usi industriali, agricoli e simili (come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc.), deve essere assoggettata a licenza del Prefetto.

Le materie prime adoperate in pirotecnia devono, per motivi di sicurezza, essere stoccate separatamente secondo il criterio di sicurezza della compatibilità; occorre cioè evitare di mettere insieme prodotti e sostanze fra loro incompatibili curando, ad esempio, che i comburenti (nitrati, perclorati ecc.) siano sempre stoccati separatamente dai combustibili (polveri metalliche, zolfo, carbone ecc.).

Nel caso in cui la polvere nera ed i clorati vengano depositati in un unico casello, quest'ultimo dovrà essere diviso in due locali distinti, uno per la polvere nera ed uno per i clorati, separati da un muro tagliafuoco e con ingressi indipendenti.

Le distanze di sicurezza **interne**, come sopra indicate, potranno essere ridotte fino alla metà qualora i caselli siano provvisti di idonei terrapieni, oppure se fra i caselli è interposto un muro tagliafuoco.

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
<p>Reg. T.U.L.P.S. art. 96</p> <p>Decisioni della Commissione Consultiva Centrale</p> <p>Reg. T.U.L.P.S. All. B, Cap. II</p>		

**DISTANZE DI SICUREZZA ESTERNA NELL'AMBITO DI DEPOSITI DI FABBRICA E
DI VENDITA**

Le distanze che debbono intercorrere tra detti depositi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche, ecc., sono quelle derivanti dall'applicazione della formula $d = K \sqrt{C}$. Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo di tali distanze di sicurezza esterna viene eseguito secondo la formula indicata, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori riportati nella Tabella di cui all'allegato B. Cap. IV.

In tale tabella gli artifici ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio), sono equiparati alla polvere nera, mentre gli artifici ad effetto luminoso costituiscono una categoria a sé stante.

Qualora nello stesso deposito si dovessero immagazzinare artifici sia del tipo ad effetto di scoppio che ad effetto luminoso, prescindendo dai reciproci rapporti quantitativi, si dovrà applicare per K il valore maggiore previsto per la polvere nera.

Le distanze come sopra calcolate possono essere ridotte in presenza di adeguati terrapieni.

I depositi destinati all'immagazzinamento di manufatti pirotecnici appartenenti alla V categoria, gruppo D, ad esclusione dei manufatti ad effetto di scoppio o assimilabile tipo crepitio o

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
<p>Reg. T.U.L.P.S. All. B Cap. IV come modificato dal D.M. 9 agosto 2011 e dal D.M. 20 febbraio 2013</p> <p>Reg. T.U.L.P.S. All. B, Cap. IV, punto 2</p> <p>Reg. T.U.L.P.S. All. B, Cap. IV, punto 4, lettera r</p>		

fischio e di quelli appartenenti al gruppo E, possono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 15 metri da altri edifici o strade, a condizione che la massa attiva degli stessi non ecceda i 5000 kg e che siano adottati per essi i criteri strutturali e per la difesa contro gli incendi indicati al Capitolo IV, punto 4 lettera r dalla lettera A alla N.

DISTANZE DI SICUREZZA INTERNA NELL'AMBITO DI DEPOSITI DI FABBRICA E DI VENDITA

Anche in tale caso si applica la formula $d = K \sqrt{C}$, con i medesimi valori del coefficiente K indicati al punto delle distanze interne delle fabbriche di IV e V categoria ($k_i = 0,4$ per artifici ad effetto di scoppio o assimilabile oppure $k_i = 0,3$ per artifici ad effetto luminoso)

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

ALTRI ELEMENTI STRUTTURALI

L'alloggio del fabbricante o quello del guardiano devono distare **non meno** di trenta metri dal deposito delle polveri e da quello dove si lavorano o si conservano i fuochi di artificio. Con Circolare n. 559/C.01349 del 17/6/1985 si è richiamata l'attenzione sulla locuzione "non meno", in quanto con

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
Reg. T.U.L.P.S. All. B, Cap. IV, punto 4, lettera h		
Reg. T.U.L.P.S. All. B, Cap. II, punto 4		

precedente circolare ministeriale (Circolare n. 10.01545/XV.A. Mass. del 5 giugno 1951) si è ritenuto di dover raccomandare che tale distanza venga, di regola, fissata a metri 50. Tale prescrizione deve essere comunque, attentamente valutata dalla C.T.T. che, nel prescrivere la distanza, dovrà accertare sia che dall'alloggio del guardiano si possa vigilare l'area della fabbrica sia che l'alloggio stesso si trovi in condizione di sufficiente sicurezza.

I locali di una fabbrica di fuochi artificiali non utilizzati per lavorazioni o immagazzinamento di materiali esplosivi, ma adibiti ad attività inerti (depositi di materiale inerte da impiegarsi nelle lavorazioni, uffici, ecc.), devono distare non meno di 30 m da qualsiasi locale pericoloso; ciò come logica conseguenza di quanto prescritto al Cap. II, paragrafo 4. per l'alloggio del titolare (della licenza di fabbrica) o del guardiano e delle rispettive famiglie. Circa tale distanza non è ammessa riduzione e per essa valgono le stesse condizioni della circolare ministeriale del punto precedente.

I locali in cui si svolgono lavorazioni con materiali esplosivi ed i depositi di materie o manufatti esplosivi devono essere costruiti ad un solo piano.

Le fabbriche ed i depositi devono essere protetti da una recinzione continua alta 2,50 m disposta a non meno di 40 m dai locali contenenti esplosivi, riducibili a 20 m se esistono ostacoli

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
<p>Circolare: 559/C.01349 del 17/06/85</p>		
<p>Capitolo 1, punto 6, lettera a</p>		
<p>Capitolo X, punto 3, sicurezza contro azioni</p>		

naturali o artificiali efficaci a giudizio della Commissione Tecnica Territoriale. Tale distanza ha lo scopo di garantire l'esistenza di un efficace ostacolo ad azioni provenienti dall'esterno che possono causare danno o pericolo per gli stabilimenti di cui si tratta (e non è da confondere con la recinzione prevista dalla lett. c del punto 4 del capitolo IV dell'Allegato B del Reg. T.U.L.P.S.). Ai fini della riduzione suddetta, da determinarsi nelle singole ipotesi, al di sotto dei 40 metri fino ai venti, appare ovvio che non sia necessaria la terrapienatura dei locali pericolosi, ma possano ritenersi sufficienti ostacoli anche di minore entità, non trattandosi, come risulta evidente, di distanza fissata in relazione ad una eventualità di scoppio di esplosivi. Ad esempio potrà ritenersi un ostacolo artificiale che consente una riduzione della distanza una recinzione notevolmente più alta dei metri 2,50.

I pavimenti dei locali di lavorazione devono essere lisci e raccordati alle pareti al fine di consentire una più agevole rimozione delle spazzature ed essere come minimo di tipo antistatico o, eventualmente, di tipo conduttivo, sulla base della valutazione dei rischi associati alle sostanze da manipolare e alle lavorazioni da eseguire.

Ogni edificio destinato alla fabbricazione, alla manipolazione o al deposito di materiali esplosivi deve essere protetto, per tutta la sua estensione, da un idoneo sistema di protezione contro le scariche atmosferiche realizzato secondo le norme dell'allegato D

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
<p>dall'esterno</p> <p>Circolare n. 10.01901 del 10/10/67</p> <p>Art. 6, comma 1 DM 37/2008</p>		

ovvero secondo quanto prescritto dalle norme del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) o norme di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Gli impianti elettrici ed elettronici realizzati nelle fabbriche e nei depositi di esplosivi dovranno essere progettati eseguiti e mantenuti a regola d'arte. Si ritengono a regola d'arte gli impianti conformi alle norme del CEI ovvero alle norme di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Gli essiccatoi, se presenti, devono avere un sistema di riscaldamento esclusivamente a vapore, a liquidi caldi, ad aria calda o elettrici.

Il locale essiccatoio deve essere considerato un casello e quindi rispettare le distanze di sicurezza interne.

Il richiamo normativo riportato consente solo gli essiccatoi con determinate caratteristiche che escludono gli essiccatoi all'aperto.

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
<p>Art. 6, comma 1 DM 37/2008</p> <p>Reg. T.U.L.P.S. Cap. I, punto 5, lettera d, come richiamato dal Cap. II</p>		

I TERRAPIENI possono essere naturali od artificiali ma, in ogni caso, devono rispondere ai requisiti previsti dal Capitolo I. In particolare: devono essere alti fino alla sommità del tetto dei depositi o dei locali che proteggono e avere una larghezza alla sommità di circa mt. 1,50; devono, di massima, essere sostenuti, verso l'interno, da muretti distanti al massimo mt. 1,50 dalle pareti dei locali che proteggono.

IL MURO TAGLIAFUOCO deve essere senza aperture, in muratura (mattoni pieni) dello spessore di almeno cm 40 oppure in cemento armato di spessore non inferiore a 25 cm.

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
Reg. T.U.L.P.S. All. B, Cap. I, punto 2, lettera a e b		
Reg. TULPS Cap II punto 2		

3. MISURE GESTIONALI

I lavoratori devono essere tutti formati e informati sulle attività e sui rischi delle lavorazioni;

esistenza dell'assicurazione sulla vita degli operai e dei guardiani. Ciò comporta la verifica della denuncia all'INAIL dei lavori per la valutazione del rischio e del calcolo del premio di assicurazione;

chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere, un certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto, dimostrando la propria capacità tecnica;

all'interno della fabbrica deve essere previsto uno spazio adibito a spogliatoio al fine di consentire agli operai di adempiere all'obbligo di cambiare i propri abiti, ivi comprese le scarpe, con abiti da lavoro fatti confezionare o acquistati appositamente dal titolare dello stabilimento;

le calzature da lavoro devono essere antistatiche o, eventualmente, di tipo conduttivo, sulla base della valutazione dei rischi associati alle sostanze da manipolare e alle lavorazioni da eseguire;

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
<p>D. Lgs. 81/2008 art. 36 e 37</p> <p>T.U.L.P.S. art. 52</p> <p>DPR 1124/1965 art. 12</p> <p>Reg. T.U.L.P.S. art. 101</p> <p>T.U.L.P.S. art. 48 e 52</p> <p>Reg. T.U.L.P.S. Cap. I, punto 5, lettera a, richiamato dal Cap. II</p>		

corretta tenuta del registro delle operazioni giornaliere, in cui devono essere indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute;

la polvere nera in quanto esplosivo per uso civile è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui al decreto legislativo nr 8/2010, pertanto il fabbricante o importatore della polvere nera dovrà assicurare la tracciabilità della stessa per l'intero ciclo di vita, attraverso l'identificazione univoca, mediante l'apposizione del codice di tracciabilità. Il fabbricante dei prodotti pirotecnici, autorizzato ai sensi del capitolo II dell'allegato B, è tenuto all'acquisto della polvere nera ed al mantenimento della tracciabilità, attraverso la registrazione del relativo codice sul registro.

Posto che è considerato impiego la realizzazione di un articolo pirotecnico mediante l'utilizzo della polvere nera, ne deriva che si dovrà assicurare la tracciabilità della polvere pirica fino al suo confezionamento in articoli pirotecnici;

nei locali destinati alla fabbricazione di esplosivi deve essere tenuta la sola quantità d'esplosivo strettamente necessaria per non interrompere la lavorazione. Nella valutazione di tale quantità, la C.T.T. potrà fare riferimento ai quantitativi indicati dal

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
<p>T.U.L.P.S art. 55</p> <p>T.U.L.P.S. art. 55.</p> <p>Circolare n. 557/PAS/U/00 4997/XV.H.M ASS(53)5 dell'1/04/15</p> <p>Reg. T.U.L.P.S. Cap. I, punto 5, lettera f</p>		

fabbricante nel suo documento di valutazione dei rischi, fermo restando che l'entità di tali valori rientra esclusivamente nella responsabilità del datore di lavoro (fabbricante);

al termine del lavoro giornaliero, tutto l'esplosivo che si trova nelle officine deve essere portato nei relativi magazzini di deposito, se trattasi di prodotto ultimato, o negli appositi locali di smistamento, se trattasi di prodotti semilavorati;

le spazzature dei locali ove si fabbricano, si manipolano o si maneggiano esplosivi, devono essere accuratamente raccolte man mano, per essere distrutte od utilizzate, a seconda degli ordini di chi sovrintende al lavoro. La fabbrica deve essere dotata di un impianto di bruciatura autorizzato dal Ministero dell'Ambiente oppure deve essere stato stipulato un accordo con ditte autorizzate al trasporto di rifiuti e allo smaltimento delle spazzature contaminate da esplosivo. In caso contrario il fabbricante non è in linea con le norme ambientali;

nei locali destinati alla fabbricazione, manipolazione o deposito di esplosivi dev'essere proibito al personale di fumare e di tenere fiammiferi od altre sostanze atte a far fuoco;

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
Reg. T.U.L.P.S. Cap. I, punto 5, lettera f		
Reg. T.U.L.P.S. Cap. I, punto 5, lettera b, richiamato dal Cap. II		
Decreto n. 152 del 3/4/2006		
Reg. T.U.L.P.S. Cap. I, punto 5, lettera i, richiamato dal Cap. II		

è vietato collocare nello stesso locale di un deposito, esplosivi di categoria diversa o comunque incompatibili tra essi. Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifici pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E;

nei depositi deve essere permanentemente assicurata la buona conservazione degli esplosivi, che devono rimanere negli stessi imballaggi con i quali provengono dalle fabbriche ed essere regolarmente etichettati. Le casse o i barili, contenenti gli esplosivi, debbono essere situati in appositi scaffali oppure in cataste; sia gli scaffali che le cataste, non debbono superare in altezza, 1,60 m dal pavimento del deposito. Il punto c *ter*) del Cap I ove prescrive “..... L'altezza delle cataste, oppure degli scaffali è consentita oltre metri 1,60(previsti al secondo comma della lettera *m* del n.4. Del capitolo IV) e fino a metri 3,50” termina con la seguente disposizione “Il limite di altezza e il sistema di accatastamento indicati per gli igloo sono validi anche per i magazzini di tipo convenzionale, cioè quelli descritti alla lettera b) del n.4 del capitolo IV qualora dispongano di pavimentazione idonea a sopportare il carico” E' allora evidente che la prescrizione relativa all'altezza delle cataste deve essere applicata ai depositi di vendita come a quelli di fabbrica anche se destinati a contenere materiali della IV e V categoria (artifici) L'altezza di metri 3,50 è intesa come “la distanza tra il

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
<p>Reg. T.U.L.P.S. Cap. IV, punto 4, lettera h</p>		
<p>Reg. T.U.L.P.S. Cap. IV, punto 4, lettera m</p>		
<p>Circolare n. 557/B.2206.V. A(4) del 10/12/03</p>		

pavimento del locale ed il piano d'appoggio posto più in alto nella scaffalatura". In tale ipotesi i contenitori dei materiali esplosivi dovranno essere posti su scaffalature o su "pallet" sui quali debbono essere assicurati con funi o reggette; in ogni caso la distanza dell'apice della catasta dall'intradosso della copertura del locale non deve essere inferiore a 0,50 m.

Le casse, o i barili, non debbono essere gettate a terra o trascinate o spinte capovolgendole, ma debbono essere trasportate con precauzione in modo da evitare urti o scosse;

all'interno di un laboratorio di fabbrica, in alternativa alle ordinarie operazioni di fabbricazione, è consentito effettuare operazioni di collegamento di articoli pirotecnici "finiti", da utilizzare in spettacoli autorizzati ex art. 57 T.U.L.P.S., con il solo impiego di micce e spolette di ritardo;

le operazioni di collegamento, per come sopra descritte, devono essere effettuate solamente dal fabbricante o da dipendenti opportunamente formati e addestrati secondo le istruzioni fornite dal datore di lavoro (fabbricante);

nel locale di lavorazione adibito alla realizzazione delle catene pirotecniche deve essere interdetta, nel momento in cui vengono allestite le catene, ogni altra tipologia di attività lavorativa e in esso non devono essere presenti altre sostanze esplosive ed infiammabili diverse dagli articoli pirotecnici che devono essere collegati in serie;

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
D.M. 18/7/01, art. 5		

il quantitativo massimo di articoli pirotecnici, che è consentito tenere nel casello di lavorazione per procedere all'allestimento delle catene, deve essere tale da ridurre al minimo i rischi di tale attività lavorativa ed ogni collo, appena ultimato, deve essere trasferito nel deposito di fabbrica;

il peso lordo delle catene di fuochi collegate non deve essere superiore alla massa lorda massima per la quale risulta omologato l'imballaggio che verrà utilizzato per il deposito e il successivo trasporto. Si rammenta, al riguardo, che gli imballaggi riportano impressi la marcatura attestante l'avvenuta omologazione ed il peso lordo massimo che possono contenere espresso in chilogrammi;

la classe di rischio assegnata all'imballaggio contenente la catena allestita è quella del prodotto più pericoloso in esso contenuto (ad es. se la catena è composta da articoli 1.3G ed 1.4G tutta la catena diventa 1.3G) e ciascun articolo pirotecnico facente parte della catena deve essere munito del proprio certificato attestante il numero ONU, rilasciato da un Ente riconosciuto per tale attività nel Paese in cui esso opera (in Italia è lo Stabilimento Militare "Propellenti" dell'Agenzia Industria Difesa autorizzato a classificare ai fini del trasporto su strada i fuochi pirotecnici e ad emettere la relativa certificazione);

Non trattandosi di un nuovo riconoscimento, quindi, il committente il trasporto deve esibire i certificati degli articoli che

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro

compongono la catena di fuochi di cui trattasi Inoltre va precisato che l'immagazzinamento e il trasporto devono essere effettuati in imballaggi di tipo approvato per la relativa classe di rischio;

l'accesso ai depositi ed ai magazzini di distribuzione non dev'essere permesso che al personale appositamente incaricato delle operazioni relative.

Anche il personale addetto alle operazioni di carico e scarico deve essere munito di apposita certificazione attestante la formazione professionale;

necessità di indicare in ciascun locale il numero massimo di operai ammessi nonché per ogni deposito il quantitativo ed il tipo di esplosivo esistente nel locale;

le macchine utilizzate per compiere le lavorazioni (ad esempio presse, bassina, allazzatrici, etc.)devono rispettare quanto contenuto nei commi 1 e 2 dell'art. 70 del D. L.vo 81/2008.

4. CONTROLLO DOCUMENTALE

Presso lo stabilimento dovrà essere disponibile la seguente documentazione:

certificato di prevenzione incendi o Segnalazione Certificata di

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
<p>Reg. T.U.L.P.S. Cap. IV, punto 4, lettera g, che richiama la lettera l del Cap. I, punto 5</p> <p>DPR 151/2011</p>		

Inizio Attività o attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;

certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, siano stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio.

In particolare, per quanto concerne gli impianti, dovranno essere rese disponibili le dichiarazioni di conformità o documentazione equipollente, rilasciate ai sensi del DM 37/2008 o ai sensi di normative previgenti, relative ai seguenti impianti, qualora presenti:

- produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- protezione contro le scariche atmosferiche;
- deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;
- deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di solidi e liquidi

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro

- combustibili o infiammabili o comburenti;
- riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - estinzione o controllo incendi di tipo automatico e manuale;
 - rilevazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.

Planimetria dell'attività nella quale sono evidenziate:

- l'ubicazione delle attività;
- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
- l'indicazione dei percorsi di esodo;
- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
- l'illuminazione di sicurezza.

Registro dei controlli nel quale sono annotati i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione relativi agli impianti, anche di protezione dalle scariche atmosferiche, e l'attività di informazione relativa ai rischi di incendio e di esplosione, alle misure di prevenzione e protezione adottate, alle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
<p>D. Lgs- n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i.</p>		

da attuare in caso di incendio;

documentazione inerente il rispetto della normativa in materia di salute e la sicurezza delle lavoratrici e lavoratori nei luoghi di lavoro (documento di valutazione dei rischi, formazione ed informazione dei lavoratori, pianificazione di emergenza, denuncia all'INAIL dei lavori per la valutazione del rischio e del calcolo del premio di assicurazione).

Rif Normativo	Evidenze	Riscontro
DPR 1124/1965 art. 12		